



COMUNE DI EMPOLI

Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata

Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

ORDINANZA N. 621 DEL 29/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX L. 689/81 PER LA VIOLAZIONE DEL PUNTO N. 8 DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 44/2018 DEL 10/05/2018, SANZIONATA DALL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE DISPONIBILI PER L'INSTALLAZIONE [...] DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE [...] E DALL'ART. 7-BIS, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di accertamento di violazione amministrativa n 80C/2018 del 06/08/2018 della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa – Comando Territoriale di Empoli – N. Cron. 330/2018 a carico della Sig.ra [OMISSIS...], nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente ad [OMISSIS...] in [OMISSIS...] [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare dell'omonima Ditta Individuale (p.i. 01649370515), per la violazione a quanto previsto dal punto n. 8 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 44/2018 del 10/05/2018, sanzionata dall'art. 5 del Regolamento per la concessione di aree disponibili per l'installazione [...] dello spettacolo viaggiante [...] e dall'art. 7-bis, comma 1, del Decreto Legislativo del 18/08/2000, N. 267;

Dato atto che dal suddetto verbale risulta che:

- in data 06 agosto 2018, alle ore 16:00, la Polizia Municipale ha accertato quanto segue:
 - in data 05 marzo 2018, prot. N. 16222, la Sig.ra [OMISSIS...] , in qualità di titolare dell'omonima Ditta Individuale, esercente l'attività di operatore dello spettacolo viaggiante, ha presentato al Comune di Empoli “Domanda di Plateatico per l'Installazione Attrazione dello Spettacolo Viaggiante” in occasione della “Fiera del Corpus Domini 2018” per i seguenti mestieri: 1) Tiro Turaccioli, registrato presso il Comune di Castelfranco di Sotto (PI) in data Novembre 2010 con il codice 050009 – 0019/2010 – 2) Tiro Sollevamento Tappo, registrato presso il Comune di Arezzo in data Maggio 2017 con il codice 051002 – 054/2017;
 - in data 25 maggio 2018 il Dirigente del Settore SUAP rilasciava l'Atto Unico SUAP N. 26/2018 di concessione Suolo Pubblico e autorizzazione per l'attività di spettacolo viaggiante – Luna Park, inerente la “Fiera del Corpus Domini 2018” per il periodo dal 25 maggio 2018 al 10 giugno 2018;

- in data 11 maggio 2018 il Dirigente del Settore SUAP aveva emanato l'Ordinanza N. 44/2018, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti l'uso Plateatico Piazzale di Serravalle in occasione della Fiera del Corpus Domini anno 2018", la quale prevede il divieto di smontaggio anche in parte, solo ai fini del loro alleggerimento, per tutta la durata della manifestazione, delle attrazioni autorizzate che devono restare nello stesso modo in cui sono state collaudate dalla C.C.V.L.P.S. prima della manifestazione stessa, con applicazione della sanzione amministrativa prevista dal vigente regolamento comunale in caso di mancato rispetto della prescrizione;
- in data 05 giugno 2018, a seguito di sopralluogo svoltosi presso il Parco di Serravalle alle ore 17:00, la Polizia Municipale ha accertato che la piazzola ove era stato autorizzato il mestiere denominato "Tiro Sollevamento Tappo" era libera e lo stesso era stato rimosso completamente;

- non è stato possibile contestare la violazione direttamente sul posto, e quindi si è provveduto alla notifica del verbale di accertamento e contestazione n. 80C/2018 del 6.8.2018 a mezzo del Servizio Messaggi Comunali del Comune di Arezzo tramite deposito dell'Atto alla Casa Comunale e invio di Raccomandata A/R nei confronti del trasgressore, ai sensi dell'Art. 140 del C.P.C.;
- il predetto verbale, depositato il 11.10.2018, non è pervenuto al trasgressore, quindi si considera notificato 10 giorni dopo la spedizione della raccomandata, e quindi dalla data del 22.10.2018;
- il verbale di contestazione è stato regolarmente notificato, nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 all'obbligato in solido come sopra generalizzato;

Rilevato che:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 individua, per la violazione contestata, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

Dato atto che:

- non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta da parte del trasgressore come sopra generalizzato;
- non risultano pervenuti scritti difensivi e documenti o richieste di audizione nel termine di 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689 del 24/11/1981 da parte del trasgressore come sopra generalizzato;

Considerato che:

- l'Ordinanza Dirigenziale n. 44/2018 citata, al punto n. 8 e nella parte relativa alle sanzioni, stabilisce che "Il Dirigente Attività Economiche - SUAP [omissis] ordina: [omissis] 8. È vietato, per tutta la durata della manifestazione, smontare anche in parte, solo ai fini del loro alleggerimento, le attrazioni autorizzate che devono restare nello stesso modo in cui sono state collaudate dalla C.C.V.L.P.S. prima della manifestazione stessa. [omissis]; Sanzioni [omissis] - Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti [omissis] e 8) darà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento Comunale.";
- l'art. 5 del Regolamento [comunale] per la concessione di aree disponibili per l'installazione [...] dello spettacolo viaggiante [...] stabilisce che "Il concessionario dovrà osservare le norme di carattere generale e particolare impartite dall'Amministrazione Comunale per quanto si riferisce alla disciplina del parco dei divertimenti, specie per quanto riguarda l'uso degli apparecchi sonori, l'orario di apertura e chiusura del parco, la sistemazione delle carovane di

abitazione e dei carri attrezzi, la rimozione dei rifiuti e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. [omissis].”

- l’art. 7-bis, comma 1, del Decreto Legislativo N. 267/2000 del 18/08/2000 citato stabilisce che “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.”;
- l’art. 7-bis, comma 2, del Decreto Legislativo N. 267/2000 del 18/08/2000 citato stabilisce che “L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”;
- l’art. 17, comma 4 della citata L. 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce che “Per le violazioni dei regolamenti [omissis] comunali il rapporto è presentato [omissis] al sindaco”;

Richiamati i parametri indicati nell’art. 11 relativo ai criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai fini della relativa determinazione;

Richiamato l’articolo 28, comma 1 della Legge n. 689/1981 del 24/11/1981, secondo il quale: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”;

Rilevato che erano mai state rilevate precedenti irregolarità in quanto riportato nel Verbale da parte del trasgressore;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella somma di Euro 50,00 più Euro 8,00 per spese di notificazione;

Visto l’art. 18 della Legge 689/1981;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l’art. 107;

ORDINA

alla Sig.ra [OMISSIS...] , nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente ad [OMISSIS...] in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare dell’omonima Ditta Individuale (p.i. 01649370515), di versare la somma di Euro 50,00 più Euro 8,00 per Spese di notifica, per un totale di Euro 58,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell’Ordinanza Dirigenziale N. 44 del 10/05/2018, sanzionata dall’art. 5 del Regolamento per la concessione di aree disponibili per l’installazione [...] dello spettacolo viaggiante [...] e dall’art. 7-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267;

INGIUNGE

alla Sig.ra [OMISSIS...] , nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente ad [OMISSIS...] in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare dell’omonima Ditta Individuale (p.i. 01649370515), di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 58,00 mediante le seguenti modalità:

- versamento a mezzo di c/c postale N. 000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

- versamento a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN: IT19Q0760102800000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

Il Pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Nella causale dovrà essere specificato: sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale n 80C/2018 del 06/08/2018;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti all’Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi e con le modalità di cui all’art. 22 della L. 689/81, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della citata Legge, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della L. 24/11/1981 n. 689.

Il Dirigente del Settore
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.